



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

ALLE OO.SS. RAPPRESENTATIVE DEL PERSONALE
NON DIRETTIVO E NON DIRIGENTE DEL CORPO NAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO

LORO SEDI

OGGETTO: Attività di mantenimento e *re-training*. Attività specialistiche e/o di specializzazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Con riferimento alla tematica in oggetto indicata si comunicano, su richiesta di parte sindacale, i seguenti elementi informativi trasmessi dalla Direzione Centrale per la Formazione.

Con la Lettera Circolare prot. 37654 del 04/11/2021 a firma del Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco è stato emanato il Regolamento per la disciplina delle attività di mantenimento e di re-training per le attività specialistiche e/o di specializzazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Fermo restando quanto previsto all'art. 1 (ambito di applicazione) del Regolamento ed, in particolare, che per molte specialità e specializzazioni del Corpo nazionale sono previste attività di mantenimento e/o di re-training necessarie per fare compiere con efficacia e in sicurezza le attività per il quale il personale è abilitato ai fini dell'espletamento del servizio di Soccorso pubblico, all'art. 2 (Programmazione temporale e pianificazione delle attività) è previsto che l'organizzazione delle attività mantenimento e di re-training di cui trattasi è fondata sulla programmazione e pianificazione delle attività stesse, sull'individuazione di specifiche risorse economiche e strumentali, sulla definizione delle procedure applicative, nonché sul monitoraggio e controllo dei risultati ottenuti.

Inoltre, l'attività di mantenimento e/o di re-training deve essere svolta obbligatoriamente dal personale nell'orario di servizio ovvero nei turni di lavoro che, di norma, sono quelli diurni di servizio di pertinenza, individuati sequenzialmente nell'ambito dei turni feriali, anche a prescindere da quanto attualmente previsto dalle altre specifiche circolari in materia, il cui numero



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

è stabilito in funzione delle abilitazioni possedute e della periodicità dell'addestramento richiesta.

Eventuali attività residuali di maggiore complessità che richiedono la partecipazione contemporanea di personale impegnato in più turni possono essere autorizzate al di fuori dei turni di pertinenza in servizio straordinario, da compensare con ore di recupero o con emolumenti accessori nell'ambito del budget assegnato a ciascun Ufficio, secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.P.R. 7 maggio 2008.

Ciò premesso, la Direzione Centrale per la Formazione con la nota prot. n. 3217 del 05/02/2021 ha avviato per la prima volta, in conformità a quanto previsto dalla Lettera Circolare prot. 37654 del 04/11/2021, la ricognizione finalizzata ad acquisire dalle Direzioni regionali ed interregionali i fabbisogni per lavoro straordinario per lo svolgimento in ambito locale delle attività di mantenimento e re-training limitatamente al personale istruttore, omettendo (per mero errore) la possibilità che anche il personale discendente, per eventuali attività residuali di maggiore complessità che richiedono la partecipazione contemporanea di personale impegnato in più turni, potesse usufruire oltre che del recupero delle ore anche di ore di straordinario con emolumenti accessori nell'ambito del budget assegnato a ciascun Ufficio.

Con la nota prot. n. 5965 del 01/03/2021 la Direzione Centrale per la Formazione ha posto rimedio a riguardo.

Il Capo Ufficio
dr. Strati